



Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 4 DEL 26-03-2012

Dicomano, lì 04-04-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ORDINANZA

N. 4 DEL 26-03-2012

Oggetto: FIERA DI MAGGIO 2012. FIERA DEL BESTIAME

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

PREMESSO che il giorno **SABATO 5 MAGGIO 2012** p.v. avrà luogo la tradizionale "Fiera di Maggio" e che in tale occasione, come consuetudine, il capoluogo ospiterà la fiera - mercato di equidi, bovini, suini e ovi-caprini;

CONSIDERATO che la vigilanza sanitaria e la profilassi delle malattie infettive nell'ambito delle rassegne zootecniche sono svolte dal Servizio Veterinario dell'ASL n. 10 Zona Mugello e che gli espositori debbono scrupolosamente attenersi alle disposizioni che di volta in volta sono impartite dai dirigenti di tale Servizio;

ATTESO pertanto che gli animali dovranno essere sottoposti a controllo veterinario da parte del personale sanitario dell'ASL;

VISTI a tale proposito i chiarimenti pervenuti dall'Azienda Sanitaria di Firenze – Zona Mugello – Unità Funzionale Sanità Pubblica e Veterinaria;

VISTO l'art. 107, del T.U. 18.8.2000 n. 267;

ORDINA

- 1)- L'area destinata ad accogliere la fiera/mercato di bestiame del giorno **SABATO 5 MAGGIO 2012** è individuata nella zona adiacente agli ex macelli comunali presso il Parco Albereta;
- 2)- L'area sarà adeguatamente recintata e munita di un solo ingresso (da Viale Mazzini) per il controllo degli animali in arrivo;
- 3) - Per quanto riguarda le procedure di lavaggio degli automezzi:

- a) se il trasporto viene effettuato direttamente dall'allevatore con il proprio automezzo, la procedura per il lavaggio e la disinfestazione avviene direttamente al rientro nella propria azienda, l'area per il lavaggio degli automezzi, subito dopo lo scarico degli animali,
- b) se il trasporto viene effettuato da ditta di trasportatori, la procedura di lavaggio e disinfezione viene effettuata presso l'area apposita del Centro Carni del Mugello;
- 4)- Nell'area suddetta potrà accedere il solo bestiame munito dei seguenti documenti accompagnatori rilasciati dall'Autorità competente:

BOVINI

Modello 4 "dichiarazione di provenienza degli animali" ai sensi dell'art. 10 del DPR 317/96, compilato, per la parte sanitaria, dal Veterinario Ufficiale dell'Azienda ASL competente per territorio, emesso da non più di 48 ore prima dell'arrivo degli animali nella manifestazione e dal quale risulti che gli animali, identificati con contrassegni ufficiali:

sono stati sottoposti ad una visita clinica con esito favorevole
provengono da allevamento ufficialmente indenne da TBC, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica
sono stati sottoposti con esito negativo:

- a) da meno di un mese a controllo sierologico per Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica se bovini di età superiore ad 12 mesi;
- b) da meno di un mese a prova tubercolinica se di età superiore a 42 giorni

Gli accertamenti di cui ai punti a) e b) non necessitano se gli animali provengono da Regioni e Provincie dichiarate Ufficialmente indenni ai sensi del Dlgs 196/99 da riportare sulla certificazione di scorta.

4. sono stati sottoposti, indipendentemente dall'età del soggetto e mai vaccinati, a controllo sierologico per IBR da non più di 30 giorni con esito negativo o, nel caso di soggetti vaccinati con vaccino delecto, devono essere negativi al test ELISA per IBRgE

Nel modello 4 sopracitato deve essere certificata da parte del Veterinario Ufficiale dell'Azienda ASL per quanto attiene la Febbre Catarrale degli ovini (**BLUE-TONGUE**) che:

gli animali provengono da **zone non soggette a restrizione** (Regolamento (CE) n° 1266/2007) (ex indenni)

oppure

gli animali provengono da **zone soggette a restrizione** con obbligo di vaccinazione, come rilevabile attraverso il sistema **EUBT-NET** di cui al Reg. (CE) 1266/2007, e risultano **ottemperare** le condizioni indicate all'All. III parte A punto 5 del Reg. (CE) 1266/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Le certificazioni sanitarie di scorta devono riportare l'attestazione relativa all'avvenuta vaccinazione in conformità a quanto previsto dall'All. III parte A, punto 5 del Reg. (CE) n° 1266/2007, con la specifica relativa al sierotipo od ai sierotipi nei confronti dei quali gli animali sono stati vaccinati, al tipo di vaccino impiegato e alla data di somministrazione dello stesso. Gli animali, come pure i mezzi adibiti al trasporto degli stessi, devono essere trattati, prima della partenza dalle zone di origine, con insetticidi e/o repellenti autorizzati. Sulla documentazione di scorta degli animali deve essere aggiunta la seguente dizione "trattamento insetticida/repellente con..... (indicare nome del prodotto usato) il..... (data) alle..... (orario) in conformità al regolamento (CE) n.1266/2007"

OVICAPRINI

Modello 4 "dichiarazione di provenienza degli animali" ai sensi dell'art. 10 del DPR 317/96, compilato, per la parte sanitaria, dal Veterinario Ufficiale dell'Azienda ASL competente per territorio, emesso da non più di 48 ore prima dell'arrivo degli animali nella manifestazione e dal quale risulti che gli animali, identificati con contrassegni ufficiali:

sono stati sottoposti ad una visita clinica con esito favorevole;
provengono da allevamento ufficialmente indenne da Brucellosi Ovicaprina.

Ordinanza Ordinanze n.4 del 26-03-2012 Comune di Dicomano

Nel modello 4 sopracitato deve essere certificata da parte del Veterinario Ufficiale dell'Azienda ASL per quanto attiene la Febbre Catarrale degli ovini (BLUE-TONGUE) che:

gli animali provengono da **zone non soggette a restrizione** (Regolamento (CE) n° 1266/2007) (ex indenni)

oppure

che gli animali provengono da **zone soggetto a restrizione** con obbligo di vaccinazione, come rilevabile attraverso il sistema **EUBT-NET** di cui al Reg. (CE) 1266/2007, e risultano **ottemperare** le condizioni indicate all'All. III parte A punto 5 del Reg. (CE) 1266/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Le certificazioni sanitarie di scorta devono riportare l'attestazione relativa all'avvenuta vaccinazione in conformità a quanto previsto dall'All. III parte A, punto 5 del Reg. (CE) n° 1266/2007, con la specifica relativa al sierotipo o ai sierotipi nei confronti dei quali gli animali sono stati vaccinati, al tipo di vaccino impiegato e alla data di somministrazione dello stesso.

Gli animali, come pure i mezzi adibiti al trasporto degli stessi, devono essere trattati, prima della partenza dalle zone di origine, con insetticidi e/o repellenti autorizzati. Sulla documentazione di scorta degli animali deve essere aggiunta la seguente dizione "*trattamento insetticida/repellente con..... (indicare nome del prodotto usato) il..... (data) alle..... (orario) in conformità al regolamento (CE) n.1266/2007*".

EQUIDI

Modello 4 "dichiarazione di provenienza degli animali" compilata a cura del trasportatore.

Gli equidi devono essere identificati ai sensi della normativa vigente come di seguito riportato.

Documento identificativo (passaporto) ed identificazione con dispositivo elettronico individuale per gli equidi nati dopo il 31/12/2006; ovvero per gli equidi nati prima dell'1/1/2007, che siano identificati in conformità con le decisioni 93/623/CE e 2000/68/CE della Commissione.

Su tale documento devono essere riportati:

a cura del Medico Veterinario curante l'attestazione dell'avvenuta vaccinazione obbligatoria per l'Influenza Equina eseguita da almeno 30 giorni e da meno di 1 anno

a cura del Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio, l'avvenuto controllo sierologico per A.I.E. con esito negativo eseguito da non oltre 24 mesi (ai sensi dell'O.M. 8/08/2010)

SUINI

Modello 4 "dichiarazione di provenienza degli animali" ai sensi dell'art. 10 del DPR 317/96, compilato, per la parte sanitaria, dal Veterinario Ufficiale dell'Azienda ASL competente per territorio, emesso da non più di 48 ore prima dell'arrivo degli animali nella manifestazione e dal quale risulti che gli animali, identificati con contrassegni ufficiali:

sono stati sottoposti ad una visita clinica con esito favorevole;

provengono da Regioni accreditate per MVS ed allevamenti accreditati per MVS

(O.M. 12/04/2008);

3 sono stati vaccinati nei confronti della malattia di Aujeszky, (D.M .01/04/1997) .

Per gli **AVICUNICOLI (conigli, avicoli, selvaggina e struzzi):**

i capi devono essere scortati dalla certificazione (Mod. 4) comprovante la visita sanitaria con esito favorevole nelle 48 ore precedenti l'arrivo a destinazione rilasciata dalle competenti A.S.L. e l'avvenuta vaccinazione per pseudo peste(pollame) e mixomatosi (conigli)

La postazione del Servizio Veterinario che effettuerà la stesura dei certificati e la loro raccolta e l'emissione del Mod. 4 Rosa è individuata nell'area interna del Palazzo Ex Macelli, in orario 12,00-13,00

5)- E' fatto a chiunque divieto assoluto di porre qualsiasi ostacolo all'esercizio dei controlli e della vigilanza, per assicurare la quale si dispone di dare la massima collaborazione ai Medici Veterinari, agli Ispettori Tecnico-Sanitari ed a tutto il personale tecnico ed amministrativo durante l'espletamento delle proprie funzioni;

6)- gli espositori dovranno altresì denunciare al Servizio Veterinario Ufficiale ogni caso di cui vengano a conoscenza di morte degli animali oppure di malattia infettiva, anche solo sospettata, di cui all'art. 1 del regolamento di Polizia Veterinaria.

Il mancato rispetto del presente provvedimento sarà punito con una sanzione amministrativa e ne sarà data notizia all'Autorità Giudiziaria per quanto di competenza.

DISPONE

L'inoltro della presente ordinanza al Servizio Veterinario dell'ASL n. 10, Zona Mugello, per quanto di competenza e al Servizio di Polizia Municipale affinché venga rispettata.

L'Ufficio tecnico è incaricato di recintare e attrezzare l'area determinata.

Dalla Residenza Municipale, 26 marzo 2012

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

IL RESPONSABILE

(Sabrina Corradini)